

# CONDIZIONI GENERALI CLIENTE PER SERVIZI DI TRASPORTO

Tutte le operazioni ed i Servizi svolti da Società facenti parte del Gruppo Codognotto (di seguito anche solo "Codognotto" o "il Vettore") sono soggetti esclusivamente alle presenti "Condizioni Generali di Trasporto", salvo diversi accordi scritti.

## Art. 1) OGGETTO

1.1) Le presenti Condizioni hanno per oggetto il Servizio di Trasporto, in via non esclusiva, (di seguito denominato "Servizio di Trasporto") dei beni affidati dal Committente al Vettore per il trasporto tra i luoghi precisati nella lettera di vettura/ nel consignment note / nell'ordine di trasporto. Salvo diverso esplicito accordo, sarà applicabile l'ultimo testo delle Condizioni Generali, disponibile sul sito internet [www.codognotto.eu](http://www.codognotto.eu) e in caso di traduzione in lingue diverse del seguente documento il testo italiano sarà considerato come decisivo e prevalente rispetto a qualsiasi altra traduzione.

1.2) Il Vettore si impegna ad eseguire il Servizio di Trasporto secondo i termini e le condizioni indicate nelle presenti Condizioni e secondo le indicazioni contenute nell'ordine, che di volta in volta il Committente gli farà pervenire con le modalità di cui al punto che segue, previa accettazione del Vettore ex art. 2.1 delle presenti Condizioni.

1.3) Il Committente trasmetterà al Vettore per iscritto, ordini con indicazione di tipologia di merci da trasportare, quantitativi, luogo e orario di presa in consegna, luogo e orario di riconsegna, termini di consegna\*\*, identificazione dei veicoli con i quali il trasporto dovrà essere eseguito\*\*\* nonché il valore della merce trasportata qualora questo superi la soglia ("Soglia") di Euro 150.000,00 (centocinquanta mila zero zero) per singolo ordine. Salvo disposizioni del Committente, il Vettore dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per assicurare l'esecuzione del contratto. Rimane inteso tra le Parti che l'indicazione del valore della merce al ricorrere della sopraccitata Soglia non implica l'assunzione di alcun impegno di copertura assicurativa oltre ai limiti di cui all'art. 6 delle presenti Condizioni da parte del Vettore.

1.4) Il corrispettivo del servizio è pattuito in forma scritta al momento della sottoscrizione delle Condizioni generali di Trasporto e/o del singolo contratto di trasporto.

## Art. 2) MODALITA' DI SERVIZIO

2.1) Al ricevimento dell'ordine il contratto di trasporto sarà concluso con il Vettore, previa accettazione dello stesso anche tramite gli uffici decentrati della stessa. Si precisa che solo gli amministratori delegati del Vettore e i dipendenti dello stesso appositamente autorizzati possono stipulare accordi con il Committente in deroga alle Condizioni Generali di Trasporto. Nell'esecuzione delle prestazioni il Vettore potrà utilizzare uno o più Sub-Vettori alle condizioni dallo stesso ritenute opportune, nel rispetto della normativa applicabile. Ai sensi dell'Art. 6-ter del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (aggiornato alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190) il Committente, con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, dichiara quindi di acconsentire espressamente al Vettore di avvalersi di uno o più Sub-Vettori nel rispetto della normativa applicabile.

2.2) Il Vettore si impegna ad eseguire il Servizio di Trasporto secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni Generali di Trasporto oltre che nell'Ordine accettato e a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale.

2.3) Nell'esecuzione del Servizio di Trasporto il Vettore userà la diligenza e la professionalità richiesta per la prestazione di servizi di autotrasporto merci per conto terzi oggetto di incarico.

2.4) Particolari incarichi accessori al semplice trasporto impegneranno il Vettore solo se accettati espressamente per iscritto dallo stesso (e non dall'autista al momento del carico)\*\*.

2.5) Il Vettore si impegna ad utilizzare per il Servizio di Trasporto i mezzi con le caratteristiche da comunicarsi previa espressa richiesta\*\*\* solo se accettati espressamente per iscritto dal Vettore stesso. I mezzi e l'autista saranno in ogni caso dotati della documentazione necessaria per la circolazione secondo la norma di origine del Vettore e dei Paesi esteri interessati dal trasporto.

2.6) Il Committente si impegna a comunicare al Vettore, all'atto dell'ordine, il luogo di consegna delle merci (nonché denominazione, ragione sociale, sede del caricatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 286/2005 laddove diverso dalla Committente) ed il luogo di riconsegna delle merci nonché denominazione, ragione sociale, sede del Destinatarario.

2.7.) I tempi indicati nell'ordine di trasporto sono indicativi e non tassativi se non espressamente pattuiti per iscritto e solo ove ne sia pattuito espressamente per iscritto lo specifico compenso.

2.8.) Salvo diverse pattuizioni scritte l'incarico e la responsabilità del Vettore finiscono, per le merci da consegnare al domicilio del destinatario, con la presentazione delle merci sul veicolo davanti al domicilio del destinatario o davanti ad un luogo di scarico normale che il destinatario avrà indicato in anticipo. Il destinatario si dovrà occupare senza ritardo dello scarico a sue spese, rischio e pericolo. Qualora il destinatario ritardi o rifiuti l'accettazione di merce recapitatagli a domicilio, il Vettore ha diritto di gravare sulle merci le maggiori spese per sosta automezzo, per ritorno della merce a magazzino, per il magazzinaggio e la successiva riconsegna a domicilio.

2.9) Salvo diverse pattuizioni scritte, il Vettore potrà far ritornare al Committente tutte le merci rifiutate dal destinatario o che, per una ragione qualsiasi, non possano essere consegnate, e ciò a rischio e per conto del Committente. Durante la giacenza per qualunque impedimento alla riconsegna, le merci rimangono in deposito a rischio e pericolo del Committente senza che il Vettore sia tenuto alla loro assicurazione e il Mittente e/o il Committente sono tenuti a rimborsare e tenere indenne il Vettore in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna. In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario o altra impossibilità di eseguire l'incarico il Vettore può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Committente e/o del Mittente, sui quali gravano il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.

2.10) Il Vettore metterà a disposizione del Committente la documentazione di trasporto (Documento di trasporto / DDT e Lettere di Vettura Internazionali / CMR) unicamente in formato digitale ("Documentazione di Trasporto"). Il Vettore non sarà pertanto tenuto alla trasmissione della Documentazione di Trasporto se non in formato elettronico e qualsiasi altra richiesta del Committente dovrà essere concordata e accettata in forma scritta dal Vettore.

## Art. 3) CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1.) Il Committente si impegna a pagare il corrispettivo per il Servizio, così come pattuito al momento della sottoscrizione delle Condizioni generali di Trasporto e/o del singolo contratto di trasporto ai sensi dell'art. 1.4, oltre all'imposta di valore aggiunto sul trasporto entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura salvo diverso accordo scritto tra le parti.

3.2.) Il Committente rinuncia, sin d'ora, ad ogni diritto di respingere le fatture del Vettore laddove non si proceda alla contestazione delle stesse per iscritto entro 7 giorni dalla data di fatturazione. In caso di mancata ricezione della fattura il Committente è tenuto a richiederla immediatamente al Vettore e non potrà invocare tale evenienza per sospendere o ritardare i pagamenti alle scadenze concordate.

3.3.) Ogni tassa di importazione, oltre all'imposta sul valore aggiunto e ogni altro tributo sulla consegna nel paese di destino dovrà essere corrisposta dal destinatario a seguito della consegna medesima, ferma restando la responsabilità in solido del Committente a corrispondere tali importi immediatamente alla notifica che il Vettore inoltrerà in merito al mancato pagamento da parte del destinatario.

3.4.) Il Committente effettuerà i pagamenti in modo tale da far pervenire l'accredito sul conto bancario indicato da Codognotto, senza dedurre sconti, compensazioni o crediti in contropartita di qualsiasi tipo essi siano. Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola fattura comporta per il Committente l'immediata decadenza dal beneficio di qualsivoglia termine dilatorio sia stato accordato, rendendo ogni credito del Vettore immediatamente esigibile. Il mancato pagamento anche di una sola fattura comporterà per il Vettore il diritto di risolvere ogni Contratto in essere con il Committente ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di sospendere l'evasione o la consegna di ogni altra fornitura in corso di esecuzione, salvo in ogni caso il risarcimento integrale del danno conseguito dall'inadempimento o dal ritardo del Committente. Eventuali ritardi nell'evasione degli Ordini o nelle consegne causati da precedenti insadempimenti del servizio per mancati pagamenti del Committente non costituiranno inadempimento del Vettore.

3.5.) Il Committente non potrà omettere o ritardare il pagamento del corrispettivo del servizio alle scadenze pattuite sollevando reclami o altre contestazioni di sorta e non potrà proporre dette eccezioni o agire per far valere le proprie pretese nei confronti del Vettore se non dopo aver integralmente saldato il corrispettivo dovuto al Vettore e sempreché ve ne siano i presupposti a sensi di legge e di Contratto.

3.6.) Le fatture del Vettore devono essere soddisfatte nella forma monetaria indicata nella fattura stessa od altrimenti nella moneta locale, ma a fronte del tasso di cambio dal Vettore fornito.

3.7.) Il Vettore ha un diritto di ritenzione oltre al privilegio su tutti i beni oggetto di trasporto in ogni momento, per eventuali suoi crediti, siano essi scaduti o in scadenza, e, per l'effetto, dà ad esso il diritto di vendere i medesimi e tenere i proventi della vendita in compensazione di ogni somma dal Committente dovuta anche per precedenti trasporti. I diritti suddetti potranno essere fatti valere anche nei confronti degli altri aventi diritto alle merci (mittente e/o destinatario e/o proprietario delle merci se diversi dal Committente).

3.8.) Il Committente si obbliga a corrispondere l'importo relativo alle prestazioni effettuate regolate dalle presenti condizioni entro i termini convenuti. In caso di ritardo nei pagamenti il Vettore addebiterà sui pagamenti ritardati interessi con il tasso di mora previsto al D.Lgs. 231/2002 - ovvero ad un tasso pari al tasso base BCE maggiorato dell'8% ed eventuali successive modifiche più favorevoli al Vettore - su base annua oltre alle penali previste per legge e per Contratto e alle spese sostenute per la riscossione dei pagamenti scaduti (comprese, senza limitazione, ragionevoli spese legali, onorari di periti, diritti di cancelleria e altre spese sostenute per il contenzioso). Ogni ritardo comporterà l'automatica messa in mora del Committente. In caso di sospensione dei pagamenti da parte della Committente, il Vettore è legittimato a sospendere immediatamente la prestazione dei servizi e/o a non accettare nuovi incarichi. Ove la sospensione dei pagamenti dovesse protrarsi per oltre due mesi, è in facoltà del Vettore recedere dal presente contratto -quadro senza alcun preavviso, salvo il risarcimento del danno.

3.9.) Il Vettore è autorizzato alla compensazione delle reciproche partite col Committente, anche derivanti da avarie o perdite arrecate.

3.10.) Il Vettore ha il diritto di cedere a terzi i propri crediti nei confronti del Committente, a titolo esemplificativo e non esaustivo a società recupero o istituti di credito o finanziarie o società di factoring ecc. Eventuali clausole conflittuali non saranno valide.

3.11.) Al Vettore è concessa la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi dei propri servizi in ragione dell'incremento dei propri costi in particolare del prezzo del carburante, che si verificano tra la conclusione del Contratto e l'esecuzione dello stesso, per i quali il Vettore non è responsabile in quanto non prevedibili al momento della conclusione del Contratto. Di tale modifica il Committente sarà informato con ragionevole preavviso e in tal caso avrà diritto di recedere dal contratto sinché non abbia avuto inizio l'esecuzione del trasporto e comunque non oltre sette giorni dalla avvenuta comunicazione della variazione dei prezzi.

3.12.) Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 286/2005, in favore del Vettore è in ogni caso concesso l'adeguamento del corrispettivo al costo del gasolio, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero competente, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione delle Condizioni Generali di Trasporto e/o del singolo contratto di trasporto o dell'ultimo adeguamento effettuato.

3.13) Le Parti convengono inoltre che il tempo massimo ("Franchigia") di attesa per il carico e lo scarico della merce è di 2 ore per ogni singola operazione di carico o di scarico. Il Committente corrisponderà quindi al Vettore un indennizzo per il superamento del periodo di Franchigia pari ad € 50,00 orari ovvero, qualora superiore, pari al diverso importo minimo stabilito dalle disposizioni normative vigenti. Tale indennizzo è dovuto per

# CONDIZIONI GENERALI CLIENTE PER SERVIZI DI TRASPORTO

ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile.

Il periodo di Franchigia decorre dal momento di arrivo del Vettore al luogo di carico/scarico (come tale inteso quello presso il quale si svolgono le procedure di accettazione documentale) o al punto di carico/scarico (inteso come tale la postazione dove avviene fisicamente il carico/scarico degli automezzi) in caso di coincidenza tra il luogo e il punto di carico/scarico.

Il computo dei tempi di attesa ha inizio dall'orario di arrivo del Vettore al luogo di carico / scarico, ovvero dall'orario contenuto nelle indicazioni scritte fornite dal Committente prima della partenza, in caso di arrivo in anticipo di quest'ultimo. Il periodo di Franchigia non comprende il tempo materiale per le operazioni di carico/scarico, né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, qualora detti periodi di inattività siano segnalati nelle indicazioni scritte fornite al Vettore prima della partenza.

Il Vettore è tenuto a produrre apposita certificazione circa l'orario di arrivo e l'orario di inizio delle operazioni, rilasciata alternativamente dal Mittente, dal destinatario, dal caricatore o loro incaricato, o in mancanza, da altro soggetto addetto a sovrintendere le operazioni di carico o scarico; nell'impossibilità di acquisire tale certificazione, il Vettore potrà comprovare gli orari di cui sopra attraverso le registrazioni del cronotachigrafo o di altra documentazione ritenuta idonea.

Il Vettore non può richiedere alcun indennizzo se il superamento della Franchigia avviene per cause a lui imputabili, o perché non ha messo a disposizione il veicolo per il carico/scarico, o quando non sono state osservate le indicazioni fornite dal Mittente circa il luogo e l'orario per il carico/scarico, oppure quando non vengono osservate le indicazioni del Mittente su modalità e orari di accesso dei veicoli ai punti di carico/scarico (quando non coincidono con i luoghi di carico/scarico) nell'ipotesi in cui sia previsto un cadenzamento per tener conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche ed all'identificazione all'ingresso del luogo di carico o scarico.

## Art. 4) GARANZIE

Il Vettore dichiara:

- di essere regolarmente in possesso di ogni altra eventuale autorizzazione/certificazione/documentazione richiesta dalle normative vigenti;
- di aver sottoscritto validi contratti di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, Responsabilità Vettoriale, Responsabilità Civile Generale presso primarie Compagnie di Assicurazione nazionali ed internazionali;
- di rispettare, nel rapporto con il suo personale, i contratti collettivi individuali di lavoro, la normativa in materia previdenziale ed assistenziale.

## ART. 5) RISPETTO DELLE NORME AMBIENTALI, DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E DELLE NORME CONTRO L'ANTIABUSIVISMO

5.1.) Il Vettore garantisce un efficace sistema di gestione ambientale ed una valida organizzazione di verifica di tutti gli aspetti rilevanti e gli impatti ambientali della propria attività fissando periodicamente gli obiettivi da raggiungere.

5.2.) Il Vettore si impegna a coinvolgere e responsabilizzare il personale, mediante programmi di informazione, formazione e verifica della consapevolezza, a sensibilizzare e monitorare i propri Fornitori, nonché a stimolare e supportare i propri "partners" affinché adottino scelte improntate al miglioramento delle prestazioni ambientali.

5.3.) Il Vettore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie e possibili, secondo la massima diligenza professionale e si obbliga espressamente - con il massimo rigore - ad adottare idonee misure di sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prima di ogni trasporto a sottoporre i veicoli utilizzati ad un loro accurato controllo;
- ad impiegare personale viaggiante e non viaggiante di comprovata esperienza, adeguatamente referenziato, dal quale sia lecito attendersi un comportamento professionalmente corretto, informato ai dettami della diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e di una conforme integrità morale;
- a garantire il rispetto della vigente normativa sulla sicurezza in materia di circolazione stradale.

5.4.) Il Vettore, in un'ottica di contrasto e lotta contro l'abusivismo nell'esercizio dell'attività commissionata, garantisce, sin dalla sua origine il pieno rispetto delle norme di diritto e, per l'effetto, si impegna che le norme di legge siano costantemente osservate, in primis, dal proprio personale e dai propri Fornitori nell'esecuzione dei servizi dalla stessa richiesti impegnandosi, in ogni modo, a denunciare ogni comportamento incongruo e comunque contrario alle norme vigenti all'Autorità competente.

## Art.6) RESPONSABILITA' DEL VETTORE PER PERDITA O AVARIA

La responsabilità del Vettore sarà disciplinata esclusivamente dalle previsioni che seguono, esclusa ogni altra pattuizione, fatto salvo solo l'operare delle norme inderogabili per legge.

### PER IL SERVIZIO NAZIONALE - ITALIA

6.1) Il Vettore è responsabile per perdita, furto o danni ai beni trasportati, a qualsivoglia titolo sia esso contrattuale od extracontrattuale, e fatte salve le sole ipotesi di dolo o colpa grave, in conformità all'art. 1696 c.c., nei limiti di un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali. Fuori dalle ipotesi precedenti ed in ogni altro caso, sempre fatte salve le sole ipotesi di dolo o colpa grave, la responsabilità del Vettore sarà altresì limitata ad € 1,00 per chilogrammo di merce trasportata. Nel caso di imputabile ritardo da trasporto il Vettore riconoscerà un importo non superiore al prezzo del trasporto.

### PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE

6.2) Per il trasporto fuori dal paese d'origine, la responsabilità del Vettore in caso di perdita o di danni ai beni trasportati, a qualsivoglia titolo sia esso contrattuale od extracontrattuale, e fatte salve le sole ipotesi di dolo o colpa grave, viene limitata all'importo di cui all'art. 23,

comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci (CMR) e successive modifiche ad 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo per peso lordo di merce mancante o danneggiata. Nel caso di imputabile ritardo da trasporto il Vettore riconoscerà un importo non superiore al prezzo del trasporto secondo le previsioni di cui all'art. 23 comma 5 della CMR.

## Art. 7) ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA' E FORZA MAGGIORE

7.1) Il Vettore non potrà essere ritenuto responsabile per ritardi o per perdite, avarie, errata o mancata consegna delle cose trasportate dovute a:

- forza maggiore come definita all'art. 7.3.) che segue;
- altri eventi fortuiti non imputabile al Vettore (rapina, saccheggio, calamità, interruzioni della viabilità, etc...);
- mancato rispetto da parte del Committente degli obblighi nascenti dal contratto di trasporto;
- fatto del terzo che esclude in tutto o in parte la responsabilità del Vettore;
- mancato impiego dei veicoli idonei per la spedizione di merci particolari per le quali il Committente non ha evidenziato le specifiche precauzioni da adottare, anche ex art. 1 o non abbia fornito le informazioni ivi previste;
- carico, scarico o movimentazione della merce effettuata a cura del Committente o del destinatario o delle persone che agiscono su incarico di questi;
- insufficienza o imperfezione di marche e numeri di colli o altro difetto di identificazione o imballaggio;
- difetti e vizi della merce trasportata che hanno avuto conseguenze sull'esecuzione del trasporto.

7.2.) Il Vettore non potrà essere considerato responsabile, in alcun caso, delle perdite e/o dei danni indiretti di qualunque genere, comunque verificatisi, che il Committente dovesse subire in occasione e/o in conseguenza del trasporto dei beni, indipendentemente dal fatto che il Vettore potesse e/o fosse a conoscenza che tali perdite e/o danni potevano prodursi, inclusi a titolo meramente indicativo e non tassativo, perdita di guadagni, di utili, di avviamento.

7.3) Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per qualsiasi ritardo e/o inadempimento nell'esecuzione degli obblighi di cui al presente Contratto qualora ciò sia dovuto da cause imprevedibili e indipendenti dalla loro volontà e/o eventi esonerativi previsti dalle Convenzioni Internazionali ivi compreso, a mero titolo esemplificativo, gli elementi naturali, sommosse, pandemie, moti popolari, eventi bellici, stati di belligeranza; o ancora, normative, leggi, azioni di qualsivoglia autorità governativa e assimilabili aventi carattere straordinario e che assumano rilevanza al fine dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto e/o con un ordine (Causa di Forza Maggiore).

7.4) Al verificarsi di una Causa di Forza Maggiore la Parte interessata dalla stessa comunicherà all'altra Parte senza ritardo il suo verificarsi e si adopererà per limitarne gli effetti e entrambe le Parti potranno in ogni caso recedere dal Servizio di trasporto in ogni tempo anche dopo l'accettazione dello stesso e ciò senza penalità alcuna anche se lo stesso sia stato parzialmente eseguito. In caso di recesso del Committente, resta inteso che lo stesso dovrà rimborsare al Vettore tutte le spese da quest'ultima sostenute (ivi incluse a titolo esemplificativo quelle di trasporto, magazzino, noleggio, giacenza, sosta, assicurazione e/o consegna), anche se necessitate dagli eventi di forza maggiore.

## 8. PROCEDURA DI RECLAMO

8.1) Nei limiti di cui agli artt. 6 e 7 sopra estesi i reclami per una spedizione smarrita, danneggiata od oggetto di ritardo, devono essere conformi alle disposizioni della legge nazionale o di ogni convenzione internazionale applicabile secondo la seguente procedura. In caso contrario il Vettore ha il diritto di respingere il reclamo.

In particolare, il danneggiato dovrà effettuare una comunicazione in forma scritta, a mezzo raccomandata a.r., o equivalente, a pena di decadenza, entro:

- 8 giorni di calendario dal ricevimento della merce se il trasporto della stessa è effettuato sul territorio nazionale, in caso di danneggiamento o mancanza della merce non riscontrabili al momento della consegna (solo danni occulti).
- 7 giorni di calendario dal ricevimento della merce se il trasporto della spedizione è effettuata via terra, entro, verso o da un paese firmatario della Convenzione sul contratto per il trasporto Internazionale di merci su strada 1956 (CMR) (solo danni occulti).

8.2) Successivamente alla prima segnalazione, e non oltre i termini di prescrizione previsti dalla legge o dalle convenzioni applicabili, il Committente, a pena di decadenza, dovrà inviare tutte le informazioni e i documenti rilevanti relative alla spedizione ed allo smarrimento, al danneggiamento od al ritardo con conseguente danno patito. Il Vettore non è obbligato a risarcire alcun danno fintanto che il prezzo del trasporto dovuto allo stesso non sia stato pagato, né è consentito il diritto in capo al Committente di dedurre l'importo del danno oggetto di reclamo dal prezzo del trasporto dovuto.

8.3.) La merce oggetto di trasporto è da considerarsi consegnata in buone condizioni qualora il destinatario non abbia apposto riserva specifica - di danneggiamento o mancanza - sul documento di consegna al momento del ritiro della merce. Al fine di poter prendere in considerazione un reclamo per danneggiamento, la merce e l'imballo originario devono essere messi a disposizione del Vettore per l'eventuale ispezione, a pena di decadenza in danno del Committente o dell'avente diritto.

## Art. 9) COPERTURE ASSICURATIVE

Fermo restando le responsabilità di cui al punto 6), è data facoltà al Committente di richiedere al Vettore con preavviso di almeno 24 ore rispetto al momento in cui il trasporto ha inizio la stipula, in suo favore ed a sue spese, di una apposita garanzia assicurativa a copertura dei danni derivanti dal trasporto oltre i limiti sopra indicati con la sola esclusione dei danni indiretti di qualsiasi natura i quali pertanto resteranno in ogni caso ad esclusivo carico del Committente.

Detta garanzia, che potrà anche essere stipulata direttamente dal Committente con Compagnie Assicurative di propria fiducia, sarà regolata dalle condizioni contrattuali della

# CONDIZIONI GENERALI CLIENTE PER SERVIZI DI TRASPORTO

Società di Ass.ne stipulante (per es. franchigie, scoperti, esclusioni carico del Cliente richiedente la copertura).

Resta inteso che, in mancanza della richiesta della suddetta copertura assicurativa, tutti i rischi connessi al trasporto saranno direttamente assunti dal Committente qualora si ravvisi un'esclusione di responsabilità del Vettore. L'accettazione da parte del Vettore dei trasporti assicurati del Committente è subordinata alla condizione che lo stesso garantisca il mancato esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa nei confronti del Vettore per espressa pattuizione intercorsa tra il Committente e la Compagnia medesima.

In assenza di tale copertura il risarcimento, se ammesso, sarà liquidato nei limiti di legge.

Fatto, letto e sottoscritto in duplice esemplare, ad unico scopo

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

IL COMMITTENTE

IL VETTORE

## Art. 10) IMBALLAGGIO /CARICO SCARICO

10.1) Il Committente deve provvedere a sua cura all'imballaggio delle merci in modo da garantire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico e movimentazione, nonché a garantire un'adeguata prevenzione della perdita od avaria della merce, dei danni alle persone, alle cose ed al materiale di esercizio. I danni che eventualmente derivassero all'automezzo od al carico o a persone e cose anche terze derivanti da imballaggio inadeguato graveranno sul Committente. Il Vettore è esonerato da qualsivoglia responsabilità in relazione a danneggiamenti e condizionamenti occorsi durante le operazioni di carico e scarico o durante la movimentazione qualora dette operazioni siano svolte dal Committente o da terzi.

10.2) Si precisa che qualora l'autista del Vettore non sia messo nelle condizioni (e ciò in conformità alla normativa in materia di sicurezza) di assistere alle operazioni di carico scarico o movimentazione eventuali danni o ammanchi non potranno essere imputati, a nessun titolo, al Vettore.

## Art. 11) RISERVATEZZA

Il Committente si impegna a mantenere strettamente riservate le informazioni confidenziali ricevute dall'altra parte per l'esecuzione del contratto con l'impegno di non divulgarle a terzi. Questo impegno non si applicherà solamente a informazioni che sono o diventano di dominio pubblico con mezzi diversi dalla divulgazione non autorizzata in violazione del presente Contratto o che siano ottenute da terzi con mezzi diversi dalla divulgazione non autorizzata da una delle due Parti, o che siano note o sviluppate in maniera indipendente dal destinatario di tali informazioni; o che devono essere divulgate in forza di legge o provvedimento d'autorità. Gli obblighi di riservatezza dichiarati nel presente documento continueranno a sussistere dopo la cessazione del presente Contratto per un periodo di cinque (5) anni.

## Art. 12) PRIVACY

12.1) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano di essersi reciprocamente informate che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto sono oggetto di trattamento nell'Archivio clienti/fornitori, con modalità anche automatizzate e sono necessari per gli adempimenti obbligatori di natura civilistico fiscale nonché per finalità gestionali, statistiche e commerciali.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il Committente dà atto con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto di aver ricevuto informativa circa il trattamento dei dati personali pubblicata sul sito [www.codognotto.eu](http://www.codognotto.eu) e fornisce il proprio consenso al trattamento e alle comunicazioni per gli scopi indicati e le finalità ivi dichiarate.

12.2.) I dati personali forniti dalle parti potranno essere comunicati, per le medesime finalità sopra menzionate, anche a società cui sono affidati servizi di outsourcing.

## Art. 13) MODELLO ORGANIZZATIVO - CODICE ETICO

13.1) Il Committente prende atto, inoltre, che il Vettore, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello Organizzativo") e un codice etico (di seguito il "Codice Etico", quest'ultimo disponibile presso la sede legale del Primo Vettore e online sul sito <https://www.codognotto.eu/it/codognotto-italia-spa-code-ethics-695?msclkid=3fcf87e4cfb511ec9ab1ed4954e9d834> ).

13.2) Il Committente si impegna a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso - nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto stesso.

13.3) Il Committente si impegna altresì a conformarsi a quanto previsto dal Codice Etico - per quanto di sua competenza- nello svolgimento di tutte le prestazioni regolamentate dalle presenti Condizioni Generali di Trasporto nonché in tutti i rapporti con il Vettore.

13.4) La violazione delle disposizioni del presente articolo 13 costituirà un inadempimento grave del Committente agli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali di Trasporto e legittimerà il Vettore a risolvere ogni rapporto contrattuale in essere con il Committente con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sofferti. Il Committente manleva sin d'ora il Vettore per eventuali sanzioni o danni che possano derivare a quest'ultimo.

## Art. 14) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Treviso con espressa esclusione di quelli previsti dalla legge in via alternativa, fatti salvi solo i fori inderogabili per legge. Per tutto quanto non previsto si fa espresso richiamo alle norme della Legge Italiana e delle Convenzioni Internazionali in quanto applicabili, compresa la Convenzione sul contratto per il trasporto Internazionale di merci su strada 1956 (CMR).

Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiarano di aver preso conoscenza, dopo attenta lettura, e di approvare specificamente per iscritto, le seguenti clausole, qui di seguito richiamate:

- Art. 1) OGGETTO 1.3;
- Art. 2) MODALITA' DI SERVIZIO 2.7; 2.8; 2.9; 2.10;
- Art. 3) CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO 3.2, 3.4, 3.5; 3.7; 3.8; 3.9; 3.11;
- Art. 6) RESPONSABILITA' DEL VETTORE PER PERDITA O AVARIA (intero articolo);
- Art. 7) ESCLUSIONI (intero articolo);
- Art. 8) PROCEDURA DI RECLAMO (intero articolo);
- Art. 9) COPERTURE ASSICURATIVE (intero articolo);
- Art. 10) IMBALLAGGIO (intero articolo);
- Art. 11) RISERVATEZZA (intero articolo);
- Art. 12) PRIVACY (intero articolo);
- Art. 13) MODELLO ORGANIZZATIVO - CODICE ETICO (intero articolo);
- Art. 14) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE (intero articolo).

Luogo \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL COMMITTENTE

**CODOGNOTTO**  
the future.